

---

ORGANISMO DI MEDIAZIONE  
**MEDIAOSTIENSIS ITALIA**



**REGOLAMENTO**  
PROCEDURA DI MEDIAZIONE



D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28  
*testo coordinato con il D.Lgs. 7 novembre 2024, n. 216*  
D.M. 24 ottobre 2023, n. 150



**Mediaostiensis Italia S.r.l.**  
Sede legale: Via Fasana, 21 - 00195 Roma  
P. IVA 11425891000  
PEC: mediaostiensisitalia@legalmail.it

---

---

---

---

# INDICE



|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Art. 1</b>     | Applicazione del Regolamento   |
| <b>Art. 2</b>     | Avvio della Procedura di Mediazione                                    |
| <b>Art. 3</b>     | Procedura di Mediazione  |
| <b>Art. 4</b>     | Valore della Mediazione  |
| <b>Art. 5</b>     | Procedura Telematica   |
| <b>Art. 5-bis</b> | Firma del Verbale  |
| <b>Art. 6</b>     | Gestione Amministrativa del Procedimento di Mediazione                 |
| <b>Art. 7</b>     | Accesso agli Atti  |
| <b>Art. 8</b>     | Trattamento dei Dati   |
| <b>Art. 9</b>     | Conclusione della Mediazione   |
| <b>Art. 10</b>    | Efficacia Esecutiva ed Esecuzione                                      |
| <b>Art. 11</b>    | Nomina del Mediatore   |
| <b>Art. 12</b>    | Obblighi del Mediatore   |
| <b>Art. 13</b>    | Sostituzione del Mediatore   |
| <b>Art. 14</b>    | Obbligo di Riservatezza  |
| <b>Art. 15</b>    | Spese della Procedura  |
| <b>Art. 16</b>    | Responsabilità delle Parti   |
| <b>Art. 17</b>    | Accesso al Gratuito Patrocinio   |
| <b>Art. 18</b>    | Collaborazione con Altri Organismi                                     |
| <b>Art. 19</b>    | Sospensione o Cancellazione dell'Organismo                             |
| <b>Art. 20</b>    | Interpretazione e Applicazione delle Norme                             |
| <b>Art. 21</b>    | Leggi Applicabili e Disposizioni Finali                                |
| <b>Allegato A</b> | Tabella delle Spese di Mediazione (D.M. 150/2023)                      |
| <b>Allegato B</b> | Regolamento della Procedura di Mediazione Telematica                   |
| <b>Allegato C</b> | Codice Etico dell'Organismo e Codice Europeo di Condotta per Mediatori |

---

---

## Art. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento (di seguito “Regolamento”) si applica alla procedura di Mediazione a fini conciliativi delle controversie, gestite da Mediaostiensis Italia S.r.l. (ovvero “Organismo”) che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, o su invito di un Giudice ovvero di una clausola contrattuale.
2. Il regolamento si applica alle Mediazioni disciplinate ai sensi del D. Lgs. n. 28/10 e successive modifiche, amministrare dall’Organismo di Mediazione Mediaostiensis Italia in relazione a controversie nazionali.

## Art. 2 AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

1. Chiunque desideri ricorrere alla procedura di mediazione, anche volontariamente, per la conciliazione di una controversia civile o commerciale in materia di diritti disponibili, deve presentare, personalmente o con l’ausilio di un legale di fiducia, domanda scritta all’Organismo di mediazione.
2. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di una istanza presso l’organismo sito nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, salvo che le parti derogino concordemente alla competenza territoriale.
3. Le parti possono avviare la procedura di mediazione, sia utilizzando gli appositi moduli predisposti dall’ Organismo di mediazione reperibili sul sito web [www.mediaostiensitalia.it](http://www.mediaostiensitalia.it) sia in forma libera contenente:
  - l’indicazione dell’Organismo Mediaostiensis Italia e del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia, ovvero l’accordo con cui le parti derogano alla competenza territoriale;
  - generalità della parte richiedente con recapiti telefonici ed elettronici nonché il codice fiscale (se persona giuridica: denominazione, tipo, sede e legale rappresentante, codice fiscale, partita IVA e codice SDI);
  - nome dell’eventuale rappresentante nella procedura con indicazione dei poteri di rappresentanza per conciliare la controversia;
  - nome o denominazione, indirizzo e quant’altro possa servire a contattare la/e parte/i nei cui confronti si desidera attivare la procedura;
  - l’oggetto della lite e le ragioni della pretesa, nonché un’esposizione sintetica dei fatti;
  - eventuali documenti allegati, nonché l’indicazione di quali di essi possano essere trasmessi alle parti invitate;
  - il valore della controversia, in conformità ai criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
  - l’accettazione del Regolamento e della tabella delle indennità;
  - l’indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti.

**La parte convocata** è invitata a comunicare alla segreteria dell’Organismo la propria adesione o non adesione almeno 5 gg prima dell’incontro fissato utilizzando l’apposito modulo di partecipazione predisposto dall’organismo ovvero altro documento equipollente contenente:

- generalità della parte aderente con recapiti telefonici ed elettronici ed il codice fiscale (se persona giuridica: denominazione, tipo, sede e legale rappresentante codice fiscale, partita IVA e codice SDI);
  - nome dell'eventuale rappresentante nella procedura con indicazione dei poteri di rappresentanza per conciliare la controversia;
  - un'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni del contendere
  - l'atto di adesione che introduce una nuova domanda indica il valore della controversia, in conformità ai criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
  - l'accettazione del Regolamento e della tabella delle indennità;
  - l'indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti.
4. L'adesione è condizionata alla corresponsione delle spese previste dalla procedura.
5. L'eventuale richiesta di rinvio del primo incontro, così come fissata dal Responsabile dell'Organismo, dovrà essere presentata alla segreteria, previa adesione, e corredata dall'attestazione del versamento delle spese di gestione amministrativa, preferibilmente 5 (cinque) giorni prima della data fissata, richieste pervenute successivamente a tale termine saranno valutate singolarmente.

### **Art. 3 PROCEDURA DI MEDIAZIONE**

1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.
2. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, del d.lgs. 28/2010, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.  
**2bis.** Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1, del d.lgs. 28/2010.  
**2ter.** La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.
3. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il Responsabile dell'Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di 20 (venti) giorni e non oltre 40 (quaranta) giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede, la data e l'orario dell'incontro, sono comunicate alle parti, a cura dell'Organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
4. L'Organismo si riserva la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri Organismi iscritti al Registro con i quali abbia concluso un accordo di collaborazione anche per singoli affari di mediazione.

5. Il procedimento si svolge senza formalità nelle sedi di Mediaostiensis Italia accreditate presso il Ministero della Giustizia. Il luogo di svolgimento della mediazione è derogabile su accordo delle parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo
6. Il tempo destinato allo svolgimento del primo incontro di mediazione non può essere inferiore a due ore e può essere esteso nell'ambito della medesima giornata qualora ricorrano le seguenti condizioni: particolare complessità delle questioni controverse, rilevante numero delle parti, concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione.
7. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti, attestante l'esito dell'incontro nonché l'accettazione o il rifiuto della eventuale proposta formulata dal mediatore.
8. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. La delega per la partecipazione all'incontro è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7 (D.Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii.), il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.
9. Se la controversia rientra nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, e 5-quater del D.Lgs. 28/2010, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.
10. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
11. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e 5-quater del D.lgs. 28/2010, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.
12. Nelle mediazioni c.d. volontarie, i legali possono intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010 e successive modifiche.
13. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, a richiesta delle parti, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti tecnici tenuti presso i tribunali. Il loro compenso, determinato dalle tariffe professionali dell'ordine al quale appartengono, viene ripartito in parti uguali tra le parti in mediazione, salvo diverso accordo tra le stesse.
14. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della

sua relazione, anche in deroga all'articolo 9 del D. Lgs. 28/2010. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.

15. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate
16. L'Organismo ha la facoltà, sentite le parti e con opportuno preavviso, di modificare o rinviare la data fissata per l'incontro al fine di agevolare il buon esito della procedura. Gli eventuali incontri successivi sono stabiliti d'intesa con le parti.

#### **Art. 4 VALORE DELLA MEDIAZIONE**

1. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni del valore o c'è discordanza tra le partile, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.M. 150/2023, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.
2. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
3. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 29 comma 1 del D.M. 150/2023. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dell'art. 29 del D.M. 150/2023i commi da 1 a 4, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

#### **Art. 5 PROCEDURA TELEMATICA**

1. Le parti possono manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica. Ciascuna delle parti, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 8bis del D.Lgs. 28/2010, ha la possibilità di svolgere uno o più incontri da remoto.
2. La mediazione in modalità telematica si svolge secondo il D. Lgs. n. 28/2010
3. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.
4. Ciascuna parte può chiedere al Responsabile dell'O.d.M di partecipare da remoto o in presenza. La parte che partecipa da remoto deve dotarsi di strumenti idonei per consentire il regolare svolgimento della mediazione.
5. L'utilizzo del servizio da remoto può riguardare l'intero procedimento di mediazione o sue singole fasi. La sessione di mediazione da remoto avviene tramite "stanze virtuali" che consentono l'accesso in via telematica a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel procedimento (parti, difensori, praticanti, mediatori, consulenti) nel giorno e nell'ora comunicati.
6. Tutti i soggetti collegati devono premunirsi di valido documento d'identità al fine di consentire al mediatore la loro identificazione. Le telecamere non devono essere oscurate e devono essere mantenute sempre attive, non è possibile allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e deve essere garantita

sempre la presenza dei soli soggetti autorizzati a partecipare. Il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell'applicazione.

7. Non è consentita la presenza di altri soggetti oltre quelli coinvolti. Eventuali soggetti terzi possono partecipare solo con il consenso di tutte le parti.
8. Tutti i partecipanti all'incontro di mediazione in modalità telematica sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli artt. 9 e 10 d.lgs. 28/10 ed è vietata ogni possibilità di registrazione dell'incontro, fotografia/riproduzione dello schermo video e della chat.
9. L'eventuale disconnessione del segnale video e/o audio durante la sessione di mediazione sarà motivo di sospensione della stessa.

#### **Art. 5bis FIRMA DEL VERBALE**

1. Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, ai sensi dell'art. 8bis D.Lgs. 28/2010, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.
3. Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.
4. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
5. Al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8-bis, quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità audiovisive da remoto, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto dell'articolo 8-bis, commi 2 e 3 del D.Lgs. 28/2010. Se non vi è il consenso, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore.
6. Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.

#### **Art. 6 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE**

1. La domanda di mediazione è esente da imposta di bollo, tassa, e diritti di qualsiasi natura. Le domande sono numerate progressivamente in ragione d'anno e registrate in apposito elenco in ordine cronologico, determinato dal deposito.
2. Presso la segreteria dell'organismo è tenuto un apposito registro, c.d. Registro degli Affari di Mediazione, ove è annotato, in numero d'ordine progressivo, ciascun affare di conciliazione trattato con i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il conciliatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito. L'Organismo conserva copia degli

atti dei procedimenti trattati per almeno tre anni dalla data di conclusione della procedura.

3. Per ogni affare di mediazione, la segreteria dell'Organismo forma un fascicolo debitamente registrato e numerato contenente gli atti e i documenti depositati dalle parti, di cui trasmette copia al mediatore dopo che questi ha accettato l'incarico.

#### **Art. 7 ACCESSO AGLI ATTI**

1. La parte chiamata alla mediazione potrà prendere visione dei documenti depositati dall'istante solo dopo aver aderito al procedimento.
2. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di Mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate, esclusi quelli contenenti informazioni riservate al solo mediatore, tali espressamente qualificate dalle parti. I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento dell'Unione Europea n° 679/2016

#### **Art. 8 TRATTAMENTO DATI**

1. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l'articolo 47, comma 6.

#### **Art. 9 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE**

1. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del d.lgs. 28/2010.
2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
3. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.
4. Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.
5. Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo.
6. Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. È fatto obbligo all'organismo di conservare copia

degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

7. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento
8. Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 01.bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20

#### **Art. 10 EFFICACIA ESECUTIVA ED ESECUZIONE**

1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
2. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. 1bis.
3. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.
4. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.
5. Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

#### **Art. 11 NOMINA DEL MEDIATORE**

1. Il Mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno di Mediaostiensis Italia ed iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro, secondo il criterio di turnazione, fra i diversi Mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori si procederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, a identificare la necessaria competenza professionale che appare maggiormente idonea e, in tale ambito, il grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo). Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione.
2. È facoltà delle parti indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo in difetto di indicazione concorde si procederà con i criteri di cui al comma 1.

3. Il mediatore nominato, entro 72 ore dal ricevimento della comunicazione da parte della segreteria, è tenuto a comunicare l'accettazione dell'incarico. In difetto la nomina si ha per non accettata e l'Organismo provvederà all'immediata sostituzione con un altro della propria lista di pari esperienza.
4. Ove trattasi, a giudizio del Responsabile dell'O.d.M., di controversie che presentino profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di Mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei Mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione.
5. Il Mediatore nominato è libero di condurre gli incontri di Mediazione nelle forme e nei modi che ritiene più opportuni, compreso quello telematico, tenendo in considerazione la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite.
6. Il Mediatore, non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione ed è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.

#### **Art. 12 OBBLIGHI DEL MEDIATORE**

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità redatta secondo le formule e gli impegni di cui all'Allegato C, con esplicito riferimento al Codice etico ispirato al Codice europeo di condotta per mediatori.
2. Il mediatore non deve trovarsi in alcune delle situazioni di incompatibilità previste dal codice etico di cui all'Allegato II e, quando pertinente, dai codici deontologici di appartenenza.
3. Le cause di incompatibilità del mediatore sono quelle previste dal codice etico e, ove pertinenti, dal codice deontologico del singolo mediatore.
4. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
5. Il mediatore deve comunicare immediatamente al Responsabile dell'O.d.M. e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità.
6. In tal caso, come in ogni altro caso di oggettivo impedimento o di sopravvenuta impossibilità di svolgere l'incarico, e in tutti i casi in cui ne ravvisi la necessità, il Responsabile dell'O.d.M. provvederà senza indugio alla sostituzione con altro mediatore della lista tenendo sempre in considerazione i criteri di nomina.
7. Le Parti possono chiedere al Responsabile dell'O.d.M. la sostituzione del mediatore nominato quando, durante la procedura, emergano circostanze idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità ovvero quando sussistano i casi di cui all'art. 51 c.p.c.
8. Qualora la Mediazione sia svolta dal Responsabile dell'O.d.M., sulla sostituzione decide il mediatore più anziano tra quelli dell'elenco dell'O.d.M.

#### **Art. 13 SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE**

1. Qualora il Mediatore nominato comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l'Organismo provvederà all'immediata sostituzione con un altro della propria lista, di pari

esperienza.

2. Su istanza di parte, nei casi di manifesta incompatibilità, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore.
3. Nel caso in cui il mediatore designato sia il responsabile dell'Organismo alla sua sostituzione provvede il mediatore con più esperienza.

#### **Art. 14 OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

1. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione, è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

#### **Art. 15 SPESE DELLA PROCEDURA**

L'organismo di mediazione adotta la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici di cui all'art. 31 del D.M. 150/2023 allegato A.

1. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro.
2. Sono altresì dovute le spese vive costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4 di cui al D.M. 150/2023.
3. Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:
  - € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
  - € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
  - € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;
4. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:
  - € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
  - € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
  - € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.
5. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi le parti non sono tenute a corrispondere altri importi.
6. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'art. 30 comma 1 del D.M. 150/2023.
7. In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute ai sensi dell'art. 28, comma 7 del D.M. 150/2023, sono calcolate, in conformità alla tabella di cui all'allegato A, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del 10%.

8. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute agli organismi le ulteriori spese di mediazione calcolate, secondo la tabella di cui all'allegato A, detratti gli importi previsti dall'art. 28 comma 5, D.M. 150/2023 con una maggiorazione del 25%.
9. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, secondo la tabella di cui all'allegato A, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5 del D.M. 150/2023.
10. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010 o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformità al presente articolo, sono ridotte di 1/5.
11. Per il pagamento delle spese di mediazione il riferimento è al valore della lite indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. L'organismo si riserva di rideterminare il valore di riferimento, qualora in corso di mediazione il valore risulti diverso
12. Ai sensi dell'art. 17, comma 8, d.lgs. n. 28/2010, l'ammontare delle indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.
13. Le spese ulteriori di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento.
14. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1-bis del citato d.lgs. 28/2010, l'Organismo e il mediatore non possono rifiutare di svolgere la mediazione.
15. Le indennità devono comunque essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del d.lgs. 28/2010.
16. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
17. I criteri di determinazione delle indennità sono regolati secondo la "tabella A" allegato al presente Regolamento

#### **Art. 16 RESPONSABILITA' DELLE PARTI**

1. È di competenza esclusiva delle parti verificare:
  - l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione;
  - il tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
  - le indicazioni circa l'oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell'istanza di Mediazione;
  - l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;
  - i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
  - la determinazione del valore della controversia;
  - le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al gratuito

patrocinio ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

- l'inesistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;
  - ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza sino alla conclusione della procedura.
2. Mediaostiensis Italia non può essere comunque ritenuta responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, decadenze o prescrizioni, non riconducibili al comportamento non diligente dell'Organismo stesso, conseguenti alla mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo e/o imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante, di cui le parti interessate sono uniche responsabili.
  3. Le credenziali assegnate per l'accesso alla piattaforma telematica sono di natura strettamente personale e non devono essere condivise con soggetti estranei al processo di mediazione. Mediaostiensis Italia declina ogni responsabilità nel caso in cui le parti coinvolte violino questa disposizione condividendo le proprie credenziali con terzi.

#### **Art. 17 ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO**

1. L'interessato può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 28/2010.
2. L'istanza per l'ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e presentata, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1 del D. Lgs. 28/2010.

#### **Art. 18 COLLABORAZIONE CON ALTRI ORGANISMI**

1. L'Organismo può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. t) del D.M. 150/2023.

#### **Art. 19 SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DELL'ORGANISMO**

1. In caso di sospensione o di cancellazione, l'organismo ne dà immediata comunicazione ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso.
2. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'organismo non può erogare i servizi previsti dalla vigente normativa.
3. La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo n.28/2010 e dall'articolo 16, comma 4, del D.M. 150/2023.
4. La procedura di mediazione può proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario, in conformità all'articolo 41 del D.M. 150/2023.

#### **Art. 20 INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME**

1. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da

Mediaostiensis Italia.

**Art. 21 LEGGI APPLICABILI E DISPOSIZIONI FINALI**

1. La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalle leggi vigenti in Italia.
2. Gli allegati *Tabella A spese di mediazione, B) Regolamento della mediazione telematica, C) Codice etico del Mediatore*, sono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia ai principi generali, alle norme applicabili contenute nel D. Lgs. 28/2010, e in ogni altra disposizione vigente in materia.

TABELLA A  
(articolo 31, comma 1)

**TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE**

| VALORE DELLA LITE                        | SPESE in euro |           |
|--|---------------|-----------|
|  | Minimi        | Massimi   |
| Fino a euro 1.000,00                     | 80,00         | 160,00    |
| da euro 1.001,00 a euro 5.000,00         | 160,00        | 290,00    |
| da euro 5.001,00 a euro 10.000,00        | 290,00        | 440,00    |
| da euro 10.001,00 a euro 25.000,00       | 440,00        | 720,00    |
| da euro 25.001,00 a euro 50.000,00       | 720,00        | 1.200,00  |
| da euro 50.001,00 a euro 150.000,00      | 1.200,00      | 1.500,00  |
| da euro 150.001,00 a euro 250.000,00     | 1.500,00      | 2.500,00  |
| da euro 250.001,00 a euro 500.000,00     | 2.500,00      | 3.900,00  |
| da euro 500.001,00 a euro 1.500.000,00   | 3.900,00      | 4.600,00  |
| da euro 1.500.001,00 a euro 2.500.000,00 | 4.600,00      | 6.500,00  |
| da euro 2.500.001,00 a euro 5.000.000,00 | 6.500,00      | 10.000,00 |

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%.

Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.

**REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE TELEMATICA**  
**ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 28/2010 art. 8 bis**  
**Allegato B) al Regolamento di Mediazione**

Premessa

1. Nel presente Regolamento, per “parte” si intende l’utente del servizio di Mediazione e l’avvocato che l’assiste.
2. La piattaforma *telematica* è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa. La dotazione infrastrutturale utilizzata per la connessione e per la gestione della piattaforma risiede in appositi *server* allocati in *web farm* che utilizzano *policy* di accesso controllato certificato da enti riconosciuta livello internazionale. L’accesso delle parti e del mediatore è eseguito in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (*standardhttps*) che consente la crittografia di tutto il traffico internet, ed è riservato alle sole parti interessate dallo specifico procedimento di mediazione, nonché al mediatore designato.
3. Per quanto non specificatamente indicato, al servizio telematico si applicano le condizioni del Regolamento di procedura e codice etico dell’Organismo di Mediazione Mediaostiensitalia, del quale il presente Regolamento fa parte integrante.

Accesso al Servizio telematico

1. L’Organismo assicura la procedura di mediazione telematica attraverso piattaforma Zoom, Teams o Google Meet, con accessi riservati, specificamente progettate per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico accessibile direttamente dal sito web dell’O.d.M. [www.mediaostiensitalia.it](http://www.mediaostiensitalia.it)
2. La mediazione telematica è accessibile a chiunque possieda una postazione (computer fisso o notebook) collegata ad Internet (preferibilmente tramite ADSL) e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio.
3. qualora l’utente non sia in grado di accedere autonomamente per via telematica potrà comunque recarsi presso la sede dell’organismo e collegarsi con l’ausilio di un referente dell’organismo;
4. Preliminarmente all’incontro di mediazione, è possibile eseguire un test automatico finalizzato alla verifica preventiva di eventuali limitazioni di accesso e alla risoluzione di eventuali problematiche di natura tecnica, test consigliabile per garantire durante l’incontro di mediazione la presenzadelle sole parti accreditate (parti, avvocati, rappresentanti e mediatore).

Caratteristiche di funzionamento della piattaforma

1. L’applicazione consente alle parti (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte a entrambe le parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle parti) in tempo reale a distanza;
2. Le parti potranno accedere alla Stanza di Mediazione Virtuale nel giorno stabilito per l’incontro di mediazione attraverso il *link*, *corredato di ID riunione e Passcode* presenti nella e-mail d’invito con la quale essi sono inviati ad accedere alla piattaforma telematica.
3. Il riconoscimento delle credenziali consentirà agli utenti l’accesso in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato a ulteriore garanzia di riservatezza.

Accesso riservato

1. Le credenziali crittografate sono generate automaticamente dal sistema e non possono essere visualizzate dagli amministratori del sistema stesso.
2. La procedura di assegnazione delle credenziali di accesso alla piattaforma comporta l’accettazione a parte degli utenti del presente regolamento che disciplina la riservatezza delle informazioni in qualsiasi formato (audio / video / testuali / grafico) obbligando contestualmente gli stessi a non divulgare a terzi tali dati. Anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee è garantita

quindi l'assoluta riservatezza delle informazioni.

3. L'accesso alla piattaforma è riservato ai soli utenti coinvolti nel singolo procedimento di mediazione nonché al mediatore incaricato e l'identità di ciascuna parte dovrà essere verificata dal Mediatore mediante esibizione dei documenti originali allegati in copia alla domanda di mediazione e all'adesione;
4. nessun'altra persona potrà essere presente nel luogo dal quale sono collegate le parti, senza identificazione e senza il preventivo consenso delle parti e del Mediatore;
5. il Mediatore sarà l'amministratore della stanza virtuale e provvederà all'ammissione dei partecipanti ed alla gestione dell'incontro;
6. Durante l'incontro di mediazione, il mediatore può utilizzare la funzionalità di esclusione temporanea delle parti, in modo da poter condurre, quando e se ritenuto necessario, sessioni "separate", totalmente indipendenti, alternativamente con l'una o con l'altra parte e di riprendere la sessione "comune" in qualunque momento.

#### Condivisione e scambio di documenti

1. Nella stanza virtuale di mediazione è disponibile la funzione di *file sharing* con la quale è possibile condividere documenti e immagini a supporto dell'incontro di mediazione.

#### Firma del verbale

1. All'esito dell'incontro svolto in modalità telematica, ai sensi dell'art. 8bis del D.Lgs. 28/2010, il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti ed agli avvocati per la sottoscrizione nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Qualora la parte firmataria non sia in possesso di una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata l'O.d.M. è dotato di apposito programma per la sottoscrizione digitale da remoto dello stesso documento da parte di più soggetti che consente di:
  - firmare file mediante firma remota "one shot" o "usa e getta".
  - creare il workflow di firma: selezionare i documenti da firmare, definire la posizione della firma, impostare i destinatari;
  - effettuare invii massivi, indirizzando una pratica da compilare e firmare a più destinatari contemporaneamente.
  - gestire tutti i documenti firmati separatamente, monitorando tutte le visualizzazioni e le azioni in tempo reale;
  - usare la firma digitale su dispositivo;
  - verificare la validità della firma, applicata con qualsiasi certificato, e scaricare il rapporto di convalida e successivamente inviare i documenti firmati in conservazione mantenendolo nel tempo in una condizione idonea all'uso e preservandone il valore legale rendendoli quindi opponibile a terzi.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 bis comma 5 del D.Lgs. 28/2010 l'organismo di mediazione è tenuto alla conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche osservando le disposizioni di cui all'articolo 43 del CAD.
4. Il costo dell'attivazione della firma "one shot" o "usa e getta", pari ad € 15,00 + IVA per ogni firma, rientra nelle spese vive documentate ed è a carico dell'utente che utilizza il servizio.
5. Il presente Regolamento potrà essere modificato dall'Organismo di Mediazione Mediaostiensis Italia.

**PREMESSA**

Il Codice etico dell'Organismo è una carta dei diritti e doveri morali tesa alla definizione delle responsabilità etico-sociali di ogni partecipante alla sua organizzazione e al suo funzionamento. Il Codice etico pertanto è teso a definire l'insieme dei principi ai quali sono chiamati ad uniformarsi tutte le persone che a vario titolo partecipano all'organizzazione ed al funzionamento dell'Organismo stesso.

Il Codice Etico comunque non sostituisce e non prevale sulle leggi vigenti.

**CODICE DI CONDOTTA PER L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE PER MEDIATORI*****Principi generali***

L'organismo basa tutta la propria organizzazione secondo i seguenti principi generali:

- responsabilità verso l'utenza e verso i propri interlocutori primari (mediatori, avvocati, parti, e collaboratori) oltre alla piena responsabilità verso la collettività;
- dovere di aggiornamento e formazione professionale del personale e di tutti coloro che collaborano con l'organismo.

***Uguaglianza***

L'organismo di mediazione ripudia ogni tipo di discriminazione fondata sul sesso, sull'età, sulla nazionalità, sullo stato di salute, sulla razza, sulla lingua, sulla religione e sulle opinioni politiche.

L'organismo si impegna ad assistere nella richiesta di mediazione chiunque ad esso si rivolga per finalità non contrarie alla legge.

***Correttezza***

Tutti i soggetti che collaborano con l'organismo di mediazione e che partecipano all'attività dello stesso organismo, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, devono uniformarsi ai principi di correttezza e lealtà reciproche.

***Conflitto di interesse***

Tutti i soggetti che collaborano all'organismo di mediazione e che partecipano all'attività dello stesso organismo, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti dell'organismo stesso o delle parti in mediazione rispettando, comunque, le decisioni che in proposito vengono assunte dall'organismo.

***Riservatezza***

Tutti i soggetti che collaborano con l'organismo di mediazione e che partecipano all'attività dello stesso organismo, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento stesso. L'organismo garantisce nell'acquisizione, trattamento e archiviazione di tutte le informazioni, relative a dati sensibili e non, il rispetto dell'attuale disciplina sulla privacy. Il mediatore deve rispettare tutti i doveri ed obblighi previsti dalla vigente normativa e dal presente codice etico ed è tenuto alla riservatezza in ordine ad ogni informazione assunta nell'espletamento della propria funzione. Anche a tal fine il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

***Equità, uguaglianza e diligenza.***

L'Organismo si impegna ad essere indipendente e quindi, nello svolgimento del servizio, a non porre in essere condotte o comportamenti parziali e ingiusti. Parimenti i singoli mediatori e quanti collaborano o sono dipendenti dell'organismo devono rispettare il criterio dell'imparzialità e dell'indipendenza. L'Organismo, nello svolgimento della sua attività, si impegna a seguire il canone della diligenza professionale.

***Linguaggio***

L'organismo di mediazione, unitamente ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori, si impegna nella comunicazione verbale e scritta rivolta a destinatari, terzi e utenti, a utilizzare un linguaggio chiaro e

comprensibile. L'Organismo si impegna a consegnare il proprio Codice Etico ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori ed ai singoli utenti.

### ***Effetti della violazione e della inosservanza del codice etico***

La violazione o l'inosservanza del Codice Etico da parte dei soggetti ad esso tenuti comporta oltre alla risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere con gli stessi anche la possibilità, per l'Organismo stesso, di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

## **CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER MEDIATORI**

Il presente codice di condotta stabilisce una serie di principi ai quali i singoli mediatori devono attenersi.

Ai fini del codice di condotta, per mediazione si intende un procedimento, comunque definito o generalmente qualificato in ciascuno Stato membro, con cui due o più parti mirano a raggiungere un accordo per la risoluzione della controversia che li oppone, senza la pronuncia di una sentenza e con l'assistenza di un terzo (in prosieguo: "il mediatore").

L'adesione al codice di condotta non pregiudica l'applicazione della normativa nazionale o delle regole che disciplinano le singole professioni.

### **1. COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI**

#### **1.1. Competenza**

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione.

Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

#### **1.2. Nomina**

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

#### **1.3. Onorari**

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

#### **1.4. Promozione dei servizi del mediatore**

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

### **2. INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ**

#### **2.1. Indipendenza**

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se con il consenso espresso delle parti.

Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

## **2.2. Imparzialità**

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

## **3. L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA**

### **3.1. Procedura**

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti.

Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti.

Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

### **3.2. Correttezza del procedimento**

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

– sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione.

### **3.3. Fine del procedimento**

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.

Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

## **4. RISERVATEZZA**

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

ACCETTAZIONE NOMINA E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA,  
IMPARZIALITA' E RISERVATEZZA DEL MEDIATORE

IL/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ , iscritto/a nell'elenco dei Mediatori di  
Mediaostiensis Italia nominato mediatore nella procedura di mediazione R.M.N. \_\_\_\_\_ del registro  
degli affari di mediazione

DICHIARA

- a) di accettare l'incarico di mediatore e di trovarsi nelle condizioni di indipendenza e imparzialità nei confronti delle parti della procedura;
- b) di accettare integralmente il Regolamento di Mediazione e il Codice etico di Mediaostiensis Italia;
- c) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità prevista dal codice etico di Mediaostiensis Italia e/o, quando pertinente, dai codici deontologici di appartenenza;
- d) di impegnarsi a comunicare immediatamente al Responsabile dell'organismo di Mediaostiensis Italia e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità;
- e) di obbligarsi al dovere di riservatezza.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma del Mediatore

\_\_\_\_\_